



Bonus carburante a favore dei dipendenti

Con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito l'ambito di applicazione e le relative istruzioni per **l'erogazione, da parte dei datori di lavoro privati, del bonus carburante ai propri dipendenti**, così come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022.

L'erogazione di questo benefit è effettuata su base volontaria dal datore di lavoro e il valore è escluso da imposizione fiscale, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR, **entro l'ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.**

Datori di lavoro

Il soggetto che può erogare i buoni carburante (o titolo analogo) è unicamente il **datore di lavoro del settore privato**. Pertanto, sono esclusi dall'agevolazione i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

I beneficiari

I possibili destinatari dei buoni carburante sono esclusivamente i lavoratori dipendenti, così come identificati dall'art. 2094 del codice civile.

La normativa di riferimento non prevede alcuna distinzione tra le varie tipologie contrattuali presenti in azienda. Sarà possibile erogare i buoni, sino all'ammontare massimo di 200 euro, anche agli apprendisti ovvero ai lavoratori con forme flessibili di lavoro come, ad esempio, ai lavoratori a part-time, ai lavoratori a tempo determinato o, piuttosto, ai lavoratori intermittenti.

L'erogazione non sarà possibile, viceversa, per coloro i quali non hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato come, ad esempio, i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi o gli amministratori.

Inoltre, non viene previsto alcun tetto reddituale per l'ammissione al beneficio, per cui sarà possibile erogare il bonus anche a lavoratori con retribuzioni "importanti".

Oggetto del buono carburante

Il valore erogabile, nell'importo massimo di 200 euro, dovrà riguardare esclusivamente buoni per il rifornimento di carburante per autotrazione, ovvero: benzina, gasolio, GPL, metano e per la ricarica di veicoli elettrici.

Modalità di erogazione

L'erogazione dei buoni potrà avvenire da parte dei datori di lavoro privato, esclusivamente su base volontaria. La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio può essere effettuata anche ad personam e senza necessità di un preventivo accordo contrattuale. L'importante è che l'erogazione non sia stata prevista in sostituzione del premio di risultato.

La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato.

Ciò riguarda esclusivamente l'erogazione del buono al dipendente e non il successivo consumo da parte di quest'ultimo, che potrà avvenire anche oltre l'anno 2022. Infatti, in tema di benefit erogati mediante voucher, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta (circolare n. 5/E del 29 marzo 2018) precisando che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi



FRANCESCO CARPIO
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

I buoni potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale.

In merito al costo di acquisto dei buoni carburante, il valore erogato al dipendente rappresenterà il costo azienda, in quanto, ai fini della tassazione i buoni rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.

Per quanto il legislatore abbia equiparato la somministrazione dei buoni carburante ai buoni previsti dal comma 3, dell'art. 51, del TUIR, questi non fanno cumulo con i 258,23 euro ivi previsti quale massimale erogabile. In pratica, il valore dei buoni carburante (nel massimale dei 200 euro) rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto ai 258,23 euro, previsti dal comma 3, dell'articolo 51.

Busto Arsizio (VA), 20 luglio 2022